



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

**RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL
DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 1.459,12 DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA (ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000) –
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO – SEZIONE 06 –
PROC. N. R.G. 555/2020 – SENTENZA N. 162/2022.**

In data 24/12/2019 i [REDACTED] hanno proposto ricorso/reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92 avverso gli Avvisi di Accertamento IMU n.ro 514/2019 e 515/2019 per anni di imposta 2013 – 2014 – 2015 con i quali l'Ente impositore chiedeva il pagamento dell'IMU per l'immobile sito in Torino, [REDACTED]

L'immobile oggetto di recupero tributario, di proprietà dei ricorrenti, identificato al N.C.E.U. al Foglio: 01413 Part.: 00084, era stato infatti oggetto di restauro conservativo e ristrutturazione che, ai sensi della Legge istitutiva dell'ICI/IMU (D. Lgs. 504/92 e D.L. 201/2011 e s.m.i.) integra la fattispecie di area edificabile e, come tale, soggetta all'imposta IMU.

L'art. 17 bis D. Lgs. 546/92 ha introdotto l'istituto della mediazione tributaria che prevede un termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso/reclamo, entro il quale deve essere concluso il procedimento e, qualora non si addivenga ad una mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

I termini entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione tributaria sono stati altresì prorogati di altri 85 giorni durante l'emergenza epidemiologica, ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che recita: "*Sono sospesi*



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

Nel caso di specie l'Ufficio accertamenti IMU - aree edificabili, tenuto conto delle proroghe dei termini di cui sopra, avrebbe dovuto concludere il procedimento di mediazione tributaria entro il giorno 16/06/2020 (dalla data di presentazione del ricorso ossia il 24/12/2019). Invece controparte ha iscritto la causa a ruolo il 26/05/2020, ossia in data precedente alla scadenza dei termini previsti per la mediazione, impedendo così la conclusione della controversia fuori udienza.

Preso atto della documentazione allegata al ricorso, fondamentale per valutare le effettive possibilità di mediazione, l'Ufficio accertamenti IMU - aree edificabili concludeva sulla non debenza del tributo e, in data 20/10/2020 (pec prot. N.ro 21495 4.30-10.8), inviava i provvedimenti di annullamento degli Avvisi contestati, rappresentando alla parte che, a seguito di approfondita analisi della materia in esame, l'intervento edilizio di cui alle Concessioni 262 del 26/09/2012 e 152 del 08/05/2014, per la natura delle opere concretamente eseguite, non comportava l'assoggettamento ad IMU per area edificabile.

In data 31/03/2021 i contribuenti presentavano istanza di rimborso IMU delle somme precedentemente corrisposte in ragione degli Avvisi di accertamento annullati in autotutela che l'Ufficio rimborsi IMU tempestivamente riconosceva con provvedimento del 12/04/2021.



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

Nonostante l'annullamento dell'atto in autotutela ed il riconoscimento tempestivo del rimborso, i ricorrenti si costituivano in CTP chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 546/92 con la condanna della Città di Torino alla refusione delle spese di lite. Si costituiva il Comune chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Con Sentenza CTP 162/2022, depositata il 16/02/2022, il giudice di prime cure, visto l'art. 46 D. Lgs. 546/92, dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la condanna della Città di Torino alla refusione delle spese di lite, che liquidava in €. 1.000,00 oltre esposti ed accessori di legge.

In data 25/07/2022 l'Avvocato di controparte comunicava la richiesta delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. inviando il deconto delle somme comprensive del rimborso spese forfetario nella misura del 15% ex L. 247/2012, CPA al 4%, I.V.A. al 22%, contributo unificato, per un importo complessivo di €. 1.459,12. Con pec 00036640 in data 15/09/2022 l'Avvocato, a seguito di richiesta dell'Ufficio competente, precisava che il pagamento delle spese di lite, poteva essere effettuato in favore del Sig. [REDACTED]
[REDACTED] il quale non ha titolo ad esercitare la detrazione dell'I.V.A.

Si evidenzia quindi una situazione debitoria fuori bilancio di cui riconoscere la legittimità ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con specifico atto del Consiglio Comunale per un importo di €. 1.459,12 come sopra indicato.



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2022, sul capitolo 12600014001 TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti. Pertanto è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
TRIBUTI E CATASTO
D.SSA MARIA ASSUNTA PETROZZINO
(firmato digitalmente)

Torino, li 19.07.2022

Spett.le

Comune DI TORINO

Via PEC: tributi@cert.comune.torino.it

OGGETTO:

Commissione Tributaria Provinciale di TORINO, Sezione 6, R.G. n. 555/2020 –
Sentenza n. 162/2022 - Rifusione spese processuali.

Spett.le Comune di TORINO,

comunico il deconto delle somme liquidate dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO con la Sentenza in oggetto e dovute da codesta Spettabile Amministrazione ai miei assistiti

Spese di lite	€ 1.000,00
Spese generali 15%	€ 150,00
C.A. 4%	€ 46,00
IVA 22%	€ 263,12 (s.e. & o.)



Totale	€ 1.459,12
---------------	-------------------

Per l'effetto, invito codesta Spettabile Amministrazione ad effettuare quanto prima il pagamento della totalità delle somme dovute in favore dei Sigg. 

 a mezzo di bonifico bancario al seguente codice 



Con i migliori saluti.


